

*7/10 per prefettura
Cristoforo*

211 15



Roma, 12 Ottobre 1923

Ministero Dell'Interno

N° 26254 di Protocollo

Da ufficio Capo del Comando Militare della Calabria

Norme per l'applicazione del R. D. 20 Agosto 1923 N° 1880 — Chiamate in servizio degli appartenenti alla M. V. S. N.

R

*A tutte le Prefetture del Regno;
A tutti i Comandi di Zona e al Comando
Gruppo Autonomo delle Calabrie:*

Il Regio Decreto Legge 20 Agosto 1923 N° 1880 stabilisce che le chiamate in servizio degli appartenenti alla Milizia Volontaria S. N. — per qualsivoglia motivo (per istruzione, per ragioni di ordine pubblico, per riviste, ecc.) — sono considerate, a tutti gli effetti, come richiami in servizio militare: e che durante il periodo di richiamo, gli appartenenti alla Milizia conservano il posto, che essi occupano nei pubblici o privati impieghi.

Tale disposizione si imponeva, per evidenti imprescindibili necessità individuali e sociali, che nella relazione che precede il R. Decreto sono ampiamente illustrate: ma di tale precetto legislativo occorre fare la più prudente, saggia applicazione, per non incorrere in abusi, che sarebbero quanto mai pregiudizievoli.

Gli iscritti alla Milizia — sia che esercitino professioni liberali, sia che attendano a pubblici o privati impieghi, in ogni campo di attività statale e sociale — non debbono essere distolti dal loro quotidiano lavoro, se non in casi di necessità, per motivi di pubblico bene, che superano le comuni, normali esigenze: perchè le chiamate superflue non giovano ai singoli e alla collettività, e si risolvono, per contro, in un arresto della produzione, con danno degli individui, non solo, e delle singole aziende commerciali e industriali, ma, ancor più, delle regolari funzioni dello Stato, e della ricchezza Nazionale.

A disciplinare, pertanto, le chiamate sotto le armi di Ufficiali, capi-squadra e militi della Milizia — con lo specifico intento di ridurre queste chiamate al minimo possibile — e in armonia alle vigenti disposizioni di legge — dispongo quanto segue:

A) — Sono istituiti due tipi di cartolina precetto: una, color rosa: l'altra, color bianco. La cartolina color rosa rappresenta il "comando", contenuto nel citato Regio Decreto 20 Agosto 1923 N. 1880 — per cui, il precettato ha l'obbligo assoluto di rispondere alla chiamata, e le amministrazioni statali, le amministrazioni private, i datori di lavoro, hanno l'obbligo assoluto di lasciare il precettato in libertà, alla data e all'ora stabilita, e per tutto il periodo di tempo che l'Autorità riterrà necessario. La cartolina color bianco, invece, è un invito all'individuo di assumere il servizio, e un

invito agli enti e alle persone, da cui l'individuo dipende, di lasciare il medesimo in libertà — compatibilmente con le esigenze professionali. In altre parole: con la cartolina color bianco non si pone in esecuzione il precetto della legge (R. D. 20 Agosto 1923 n° 1880): ma si lascia alla facoltà discrezionale degli appartenenti alla Milizia, e dei loro datori di lavoro, di rispondere o meno all'appello. Questa cartolina deve sempre fissare la scadenza del servizio: e resta fuori di dubbio, che accolto l'invito — il servizio diviene obbligatorio fino alla scadenza prestabilita. Scaduto il termine, il richiamato è in libertà: salvo che alla scadenza egli sia precettato con cartolina color rosa.

B) — L'impiego della cartolina color rosa è fatto esclusivamente per ordine od autorizzazione del Comando Generale della Milizia Nazionale: e, solo in casi di eccezionale gravità o di particolare urgenza, direttamente dai Prefetti, o Sottoprefetti, o dai Sindaci dei Comuni ove non esiste autorità politica o militare.

In tali casi, però, i Prefetti, i Sottoprefetti, i Sindaci, daranno immediata comunicazione dell'avvenuto richiamo al Direttore Generale della P. S. e Primo Comandante Generale della Milizia.

Tutti i Comandi della Milizia, cui è data facoltà di procedere a parziali chiamate (Comandi di Zona, Comandi di Gruppo, Comandi di Legione), dovranno chiedere — per l'impiego della cartolina color rosa — l'autorizzazione di questo Comando Generale. Le richieste dovranno pervenire per via gerarchica — anche a mezzo di telegramma, in cui sia esattamente specificato il motivo della chiamata e la durata di essa. Solo in casi di assoluta, comprovata urgenza, non è fatto obbligo ai Comandi di Gruppo e di Legione di seguire la via gerarchica. Anche i Prefetti, i Sottoprefetti e i Sindaci — qualora non ricorrano casi di eccezionale gravità o di particolare urgenza — dovranno chiedere — per l'impiego della cartolina color rosa — l'autorizzazione del direttore Generale della P. S. e 1° Comandante Generale della Milizia.

C) — Per l'impiego della cartolina color bianco, i Comandi, che hanno facoltà di procedere a parziali chiamate, non sono tenuti a chiedere alcuna autorizzazione superiore. Rammento, però, che giusta quanto dispone il R. Decreto legge 8 Marzo 1923, n. 832, agli art. 37 e seguenti, i Comandi di Zona, di Gruppo e di Legione, possono procedere, soltanto, alle chiamate per istruzione, per riviste e parate. Le chiamate, invece, riferentisi a servizi d'ordine pubblico o a pubbliche calamità, possono venire ordinate, soltanto, dal Ministero dell'Interno, dal Comando Generale della Milizia, dai Prefetti, Sottoprefetti, e dai Sindaci dei Comuni ove non esiste Autorità politica o militare.

D) — Le chiamate per istruzione, per riviste e parate, dovranno farsi, di regola, nei giorni festivi - e nei limiti dello stretto indispensabile.

E) — Occorre tener presente, che in uno stesso tempo, presso lo stesso reparto e per l'identico motivo, può farsi uso della cartolina color rosa e della cartolina color bianco — a seconda delle esigenze individuali dei precettati. Assicurato — con la cartolina color rosa — il concorso di un dato contingente indispensabile, per il servizio, di Ufficiali, Capi-squadra e militi — si potrà provvedere alla chiamata degli opportuni complementi,

212

con la cartolina color bianco. La scelta individuale, per comporre i due nuclei, è lasciata, naturalmente, al potere discrezionale dei Comandi autorizzati, da questo Comando Generale, a spedire un determinato numero di cartoline precetto color rosa: e non vi ha dubbio, che tale scelta sarà fatta con saggio, prudente criterio — ragguagliate, l'una all'altra, le singole necessità personali.

F) — Inibisco in modo assoluto a tutti i Comandi locali di rivolgere richieste alle private aziende, perchè agli appartenenti alla Milizia, chiamati in servizio, siano fatte speciali concessioni di ordine economico. La relazione che precede il R. Decreto Legge 20 Agosto 1923 n. 1880, chiaramente e giustamente dice, che circa la corresponsione degli assegni ai richiamati — durante il periodo di richiamo — gli Enti privati si regoleranno secondo le consuetudini locali — fatti salvi, in ogni caso, i diritti degli appartenenti alla Milizia.

Così pure inibisco ai Comandi locali di esercitare, comunque, delle pressioni, presso gli Enti pubblici e privati, perchè acconsentano, ai loro dipendenti, di presentarsi alle armi, quando essi sono precettati con cartolina color bianco. Non dubito che i datori di lavoro cercheranno di aderire all'invito, con la maggiore possibile accondiscendenza.

Chi, poi — per mera ipotesi ottenuto il permesso di assentarsi dalla vora per rispondere all'appello, non assumesse il servizio — senza un sopravvenuto giustificato motivo — sarebbe punito con esemplare severità.

G) — È stato proposto a questo Comando Generale di iscrivere tutti gli impiegati ed operai addetti a private aziende, alle coorti di 2° bando. Ciò non è possibile, poichè — costituendo gli operai e gli impiegati privati il contingente più numeroso della Milizia — verrebbe — con tale disposizione — a mancare il contingente necessario per le coorti di 1° bando. Ma pur senza questa limitazione, ho la certezza che la rigorosa osservanza delle norme su riportate sia sufficiente a garantire un giusto, equilibrato saggio impiego della Milizia, in rapporto alle necessità e al bene comune — senza grave disagio individuale, senza turbamento nel corso regolare dei pubblici servizi, senza notevoli ripercussioni nella attività commerciale e industriale delle singole aziende private, e senza danno della economia nazionale.



**Per il Ministro
DE BONO**